

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 27 gennaio 2021

**D.g.r. 25 gennaio 2021 - n. XI/4213
Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013. Criteri per
il rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli 2021 in
Regione Lombardia**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1 gennaio 2014, ed in particolare il Capo III, Sezione I che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni relativamente all'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità;
- il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Richiamato in particolare l'articolo 4, punto 7) del Regolamento (UE) 2017/2393 sopra citato, che modifica in parte l'articolo 64 del regolamento (UE) 1308 /2013 relativo al Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti;

Visti altresì:

- il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, del 11 dicembre 2017, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) 15 dicembre 2015 n. 12272 recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli» ed in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9 concernenti le autorizzazioni per nuovi impianti, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935;
- il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 9364199 del 7 dicembre 2020 che stabilisce per l'annualità 2021, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, la disponibilità a livello nazionale di una superficie di 6.760 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2020, integrata dalle superfici autorizzate di nuovi impianti, oggetto di rinuncia nell'annualità 2020;
- l'articolo 7 bis del decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272, così come modificato dall'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935 del MIPAAF in cui si dispone che, dal 2018, le Regioni possono applicare, per l'intera superficie vitata loro assegnata ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272, uno o più dei seguenti criteri di priorità:
 - a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di criminalità di altro tipo (criterio di cui all'allegato II lettera I punto II del regolamento delegato 2018/273;
 - b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II lettera D del Regolamento delegato 2018/273, di seguito elencate:
 - 1) superfici soggette a siccità, con un rapporto fra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;

- 2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 centimetri;
 - 3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - 4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;
 - 5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
 - 6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati, caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici;
- c) superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente [criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato II lettera B al Regolamento delegato (UE) 2018/273];

Richiamati inoltre:

- il comma 3 dell'articolo 7 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935, in cui si dispone che le Regioni comunichino al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo la tabella riportata nell'allegato II al medesimo decreto ministeriale, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di priorità sopra richiamati, associando a ciascuno di essi un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1), fermo restando che la somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1);
- il comma 1 dell'articolo 9 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935, in cui si dispone che le Regioni possano applicare un limite massimo di superficie richiedibile per domanda inferiore ai 50 ettari, da comunicare al Ministero;
- il comma 2 dell'articolo 9 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935, in cui si dispone che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni per una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti. Tale limite sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;

Ritenuto di non avvalersi dei criteri di priorità individuati dall'articolo 7 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015, in quanto, sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni, l'elevata richiesta di nuove autorizzazioni ha reso inefficace l'applicazione dei criteri stessi;

Ritenuto altresì opportuno, in applicazione del comma 1 dell'articolo 9 bis del decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935, definire un limite massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 2 ettari, in quanto, sempre sulla base dell'esperienza maturata, tale limite potrebbe garantire una sufficiente assegnazione di autorizzazioni ad aziende medio-piccole;

Ritenuto inoltre opportuno, in attuazione del comma 2, dell'articolo 9 bis del decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935, stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Lombardia, vengano rilasciate autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,2 ettari a tutti i richiedenti, ferma restando la possibilità di ridurre ulteriormente tale limite qualora la superficie disponibile non sia sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;

Ritenuto infine necessario approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta la tabella con la scelta dei criteri da applicare in Regione Lombardia, da trasmettere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di non avvalersi dei criteri di priorità, di cui all'articolo 7 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015;
2. di stabilire un tetto massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 2 ettari;
3. di stabilire che, in attuazione del comma 2 dell'articolo 9 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla

Regione Lombardia, vengano rilasciate autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,2 ettari a tutti i richiedenti, ferma restando la possibilità di ridurre ulteriormente tale limite qualora la superficie disponibile non sia sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;

4. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante la tabella con la scelta dei criteri da applicare in Regione Lombardia, da trasmettere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

tabella con i criteri da applicare e
il limite massimo di superficie per domanda

Allegato 1

Regione Lombardia					
Nessun Criterio di priorità	Art. 7 bis comma 1 lettera a) (organizzazione senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate)	Art. 7 bis comma 1 lettera b) (superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali)		Art. 7 bis comma 1 lettera b) (produzione biologica)	Art. 9 bis comma 1 (limite massimo per domanda)
	Ponderazione (da 0 a 1)	Tipologia superficie individuata: 1); 2); 3); 4); 5); 6);	Ponderazione (da 0 a 1)	Ponderazione (da 0 a 1)	Ettari (fino a 50 ettari)
SI	0	0	0	0	2 ettari